

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 305

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELONI, CIRIELLI, RAMPELLI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, concernente l'esclusione dell'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti per delitti sessuali contro i minori

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — I reati in danno dei minori sono certamente tra quelli che più ripugnano alle nostre coscienze, e in merito ad essi la riprovazione sociale è giustamente unanime; davanti a tali crimini lo sforzo del legislatore è da anni — e deve continuare a essere — quello di emanare le norme necessarie, da un lato, a sanzionare i colpevoli di questi terribili gesti e, dall'altro, a tutelare nel modo più compiuto le giovani vittime.

La tutela dei minori ha, quindi, subito una lenta ma costante evoluzione, il cui primo fondamentale passo, in ambito so-

vrnazionale, è certamente costituito dalla Dichiarazione di Ginevra dei diritti del fanciullo, redatta nel 1924 dalla Società delle Nazioni in seguito alle devastanti conseguenze che la prima guerra mondiale aveva prodotto in particolare sui bambini.

Il principio quarto della Dichiarazione riconosce al fanciullo il diritto alla sicurezza sociale e il diritto di poter crescere e svilupparsi in modo sano, individuando altresì la necessità che siano « assicurate a lui e alla madre le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita », e

ha sancito il diritto del fanciullo « ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate ».

Tale enunciazione ha costituito, negli anni, un faro nell'impegno dei diversi Paesi a tutela dell'infanzia e dei minori.

In ambito internazionale, alla Dichiarazione di Ginevra ha fatto seguito la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1985, approvata in ambito ONU, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, che ha rappresentato il primo strumento di tutela internazionale a sancire nel proprio testo le diverse tipologie di diritti umani, civili, culturali, economici, politici e sociali, nonché quelli concernenti il diritto internazionale umanitario. In particolare, la Convenzione di New York, ha stabilito il diritto dei bambini a essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuali.

Ad oggi, la consapevolezza che i minori debbano essere messi al riparo da abusi e da violenze attraverso norme giuridiche sempre più incisive, precise e puntuali è ben presente nell'operato del legislatore nazionale, europeo e internazionale.

È stata raggiunta una coscienza giuridica volta a garantire la massima protezione nei confronti dei bambini e degli adolescenti, cercando, in tal modo, di salvaguardare il patrimonio più prezioso che abbiamo. Ciononostante, la legislazione non è riuscita a reprimere la commissione di tali reati e, purtroppo, la punizione prevista dalla normativa penale non ha quella valenza dissuasiva che dovrebbe invece possedere per poter essere davvero efficiente.

Nel nostro Paese i reati contro l'infanzia sono circa sessantamila all'anno, dei quali meno dell'1 per cento viene denunciato; l'80 per cento dei reati attiene a molestie, mentre il 10 per cento riguarda violenze sessuali e l'ultimo 10 per cento attiene ad altre tipologie di reato. Peraltro, l'analisi dal punto di vista dell'interrelazione tra la vittima e l'autore del reato, nei suoi recenti sviluppi, ha messo in luce come la categoria sociale dei minori sia potenzialmente esposta a diverse tipologie di abusi, la maggior parte dei quali perpetrati all'interno delle mura domestiche o, comunque, da un ag-

gressore conosciuto dalla vittima. Il legame affettivo, l'appartenenza dell'autore del reato al nucleo familiare della piccola vittima, il rapporto amicale, o anche di sola conoscenza, dei bambini con il proprio aguzzino agiscono in modo, purtroppo, ancora più pesante sul danno emotivo arrecato alla vittima.

L'esigenza di mantenere alta l'attenzione sul tema della lotta alla pedofilia è dettata dalla constatazione che, purtroppo, la diffusione di tali reati in Italia, come nelle altre parti del mondo, continua a essere in aumento. Negli anni l'Italia si è dotata di leggi molto severe sul tema degli abusi sui minori e possiamo vantare di essere all'avanguardia da questo punto di vista, ma continuano a rendersi necessari ulteriori adeguamenti; troppo spesso, infatti, la cronaca ci racconta di vittime di esperienze terribili, che sono poi difficili da superare e da affrontare e che minano alla radice l'equilibrio psico-fisico dei minori.

Dal 1998 nel nostro Paese è in vigore la legge n. 269, considerata una vera e propria legge-quadro in materia di pedofilia, che, congiuntamente con le leggi n. 66 del 1996 e n. 38 del 2006, rappresenta una buona base normativa ma che, alla luce di questo dilagante fenomeno, necessita di ulteriori interventi al fine di garantire una migliore difesa e tutela dei minori, specialmente in un'ottica di prevenzione.

In questo quadro, con la legge 1° ottobre 2012, n. 172, è stata ratificata dal nostro Paese anche la Convenzione di Lanzarote del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, il primo strumento di diritto internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini debbano essere considerati reato.

Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia e partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) la Convenzione disciplina anche i casi di *grooming*, cioè di adescamento attraverso *internet*, e di turismo sessuale. La Convenzione ha affrontato le tematiche dello sfruttamento e dell'abuso sessuale in maniera sistematica, indicando le necessa-

rie misure: la protezione del minore in via anticipata, la creazione di una barriera di prevenzione, l'istituzione di autorità specializzate, le attività di controllo da realizzare per prevenire e per reprimere tutte le forme di sfruttamento sessuale in danno di minori, e per diffondere più consapevolezza della problematica soprattutto tra le persone che hanno a che fare con i minori e hanno un regolare contatto con essi nei settori dell'educazione, della salute o della protezione sociale, nonché tra le Forze di polizia.

La linea ispiratrice di questo importante provvedimento legislativo, che nel nostro Paese s'inserisce nel citato quadro normativo di attenzione alla garanzia dell'integrità psico-fisica dei minori, è quella di predisporre strumenti normativi adeguati per combattere le formule più subdole di violenza contro i minori. I dati dell'UNICEF ci parlano di due milioni di bambini utilizzati ogni anno nell'industria del sesso; sulla rete *internet* sono veicolate più di un milione di immagini di bambini abusati e di questi solo 20.000 sono stati identificati, mentre gli altri sono ancora anonimi e probabilmente continueranno a subire abusi. A questa piaga sociale si tenta, attraverso la Convenzione, di dare una risposta, con la previsione dei nuovi reati di adescamento di minori per scopi sessuali e di pedofilia e pedopornografia culturale, che ricomprendono condotte poste in essere anche con i mezzi di comunicazione tecnologicamente più avanzati.

Posta la fondamentale importanza della ratifica della Convenzione, e della conseguente introduzione nel codice penale delle nuove tipologie di reato, a un esame più attento del complesso delle norme attinenti i reati in danno dei minori nel nostro sistema penale risultano esistenti ancora alcune lacune.

Questo avviene certamente con riferimento all'istituto del patteggiamento. L'ar-

ticolo 444 del codice di procedura penale, che ne disciplina l'applicazione, reca, al comma 1-*bis*, le tipologie di reato i cui autori sono esclusi dal beneficio; tra questi figurano i reati contro i minori, ma non in modo compiuto. Mentre, infatti, è espressamente prevista l'esclusione dalla possibilità di accedere al patteggiamento per la prostituzione minorile, per la pornografia minorile, per la detenzione di ingente quantità di materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni, per la condotta di produzione o di commercio dello stesso materiale, per il turismo sessuale, per la violenza sessuale, individuale e di gruppo, anche nell'aggravante che sia stata compiuta in danno di minori, non sono ancora state aggiunte le nuove fattispecie di reato introdotte in seguito alla ratifica della Convenzione di Lanzarote.

La presente proposta di legge mira, quindi, a completare l'elenco dei reati ai quali non potrà essere applicato il patteggiamento affinché tra questi siano compresi tutti i reati afferenti alla violazione della sfera sessuale del minore. Si propone, dunque, l'inserimento, tra i reati ai quali non è applicabile l'applicazione della pena su richiesta, dei reati di: corruzione di minorenni, adescamento di minorenni (che ricomprende anche quello via *internet*, così come indicato nella Convenzione di Lanzarote), e quello configurato dall'assistere a esibizioni o a spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto (anch'esso introdotto in forza del recepimento della Convenzione); inoltre si estende il divieto di accedere al patteggiamento nei casi di cessione di materiale pedopornografico anche non di ingente quantità.

La tutela dei bambini e degli adolescenti deve, oggi più che mai, essere uno degli obiettivi primari della nostra società, e con la presente proposta di legge intendiamo realizzare un ulteriore passo in questa direzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma *1-bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *1-bis.* Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, per i delitti, e per il concorso nei delitti, di cui agli articoli *600-bis*, *600-ter*, *600-quater*, *600-quater.1*, relativamente alla condotta di produzione o di commercio di materiale pornografico, *600-quinquies*, nonché *609-bis*, *609-ter*, *609-quater*, *609-quinquies*, *609-octies* e *609-undecies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria ».

